

O-T-111

VERBALE n° 6

Il giorno 18 Settembre 1994 alle ore 10,00 presso lo studio
Procuratoriale Salvo Lucio Piano d'Anni (Circo Cicolini, 135)
Roma, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifico degli art. 1-4-5 dello "Statuto Associazione Italiana
residenti e rimanenti dell'Etiopia"
- 2) Varie ed Ereditudi

Sono presenti Giuseppe Maria Bellotto Adriano Monaco,
Aurelio Berna, Francesco Molteno, Alberto Corbenito, Giuseppe

Gregori, Angelo Sauro, Giuseppe Morello, Sandro Sauro,
Luigi Noceti, Antonio Lura, Luc Morello, Luigi Scipione
Aurelio Lamio, Helmo Gredico, Alberto Albergo, Silvano
Fauveli, Fausto Maria d'Arco, Gaetano Maria Giogucca,
Rebeccat Felici, Mariaglie Rossi - Giuseppe Amato Belluso
alle quali si aggiungono le quindici del Consiglio direttivo delle
Associazioni Italiane residenti e rimpatriati dalle
Etiopie amme. La Presidenza dell'Assemblea ha dichiarato
degli interventi, le quali constatate la validità delle
Assemblee per avere note regolarmente convocate
in secondo convocazione o che sono presenti più delle
metà dei soci in numero 21 su 35 associati, dichiarare
aperte le sedute e chiuse o fengere da segretario Francesco
Franceschini. Al primo punto all'ordine del giorno il Presidente
nella riunione i presenti per avere intervento, espose
le modifiche dello Statuto come necessarie perché
l'Eritrea è ora Stato indipendente. Il Presidente
raccolse e previ l'incarico lo lungo guerra di liberazione
dell'Eritrea dall'Etiopia duodeci anni. Vengono
tutte le modifiche agli art. 1-4-5 dello Statuto e
venne proposta di modificare la denominazione in
"ASSOCIAZIONE ITALIANI RESIDENTI E RIMPATRIATI DALL'ERITREA
E DALL'ETIOPIA". Il Presidente propose all'Assemblea
di mantenere inalterate le righe dell'Associazione
ASS.I.R.ET., comprendente in ET e in Eritrea ed Etiopia.
Al punto 2 dell'ordine del giorno sol eventuali nuovi nuovi
organismi da mettere, l'Assemblea straordinaria dopo
esaurito dibattimento all'unanimità deliberò:
1) di approvare le modifiche degli art. 1, 4, 5 dello
Statuto - 2) di approvare la nuova denominazione
"ASSOCIAZIONE ITALIANI RESIDENTI E RIMPATRIATI DALL'ERITREA
E DALL'ETIOPIA" - 3) di mantenere le stesse righe
"ASS.I.R.ET."

Nell'altro eneudovi de deliberare ad ore 13.00
il Presidente dichiara sciolte l'Associazione

IL SEGRETARIO

Francesco Moliterno

IL PRESIDENTE

Giuseppe Belluno

STATUTO

dell' ASSOCIAZIONE ITALIANI RESIDENTI E RIMPATRIATI
DALL' ERITREA E DALL' ETIOPIA

ASS. I. R. ET.

COSTITUZIONE E SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione di categoria denominata

" ASSOCIAZIONE ITALIANI RESIDENTI E RIMPATRIATI DALLA
ERITREA E DALL' ETIOPIA - ASS. I. R. ET. "

L'Associazione ha sede in Roma in P.zza dell'Unità 13,
00192 Roma; essa è retta dal proprio Statuto od
vigenti norme di Legge in materia.

ART. 2 CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario e morale scopo di
lavoro; i soci sono tenuti ad un comportamento corretto
ne nelle relazioni interne con gli altri soci ed esterne
verso, nonché all'elezione delle norme del presidente
eletto.

ART. 3 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata

ART. 4 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si propone di:

- promuovere, valorizzare, e tenere vivo l'unità sociale
dei cittadini italiani rimpatriati dall'Eritrea ed dalla
Etiope e di coloro che neanche rientrano, sviluppando
attività culturali e ricreative.

- Trasferire gli interessi generici e particolari dei profughi e
rimpatriati, avvalendosi delle leggi che favoriscono
il loro inserimento nella vita italiana e offrendo

Per l'assistenza umanitaria perciò sono riconosciuti pienamente i diritti derivanti dal proprio statuto giuridico;

- Promuovere e contribuire favorevolmente e realizzare progetti legislativi e amministrativi per a far riconoscere dello Stato Italiano un questo indennizzo per beni, diritti, interessi perduti o comunque limitati o pregiudicati dai cittadini italiani in Eritrea e in Etiopia. L'Associazione si propone altresì di offrire conoscenze legali e tecniche con l'esercizio di propri rappresentanti di categorie in servizio alle commissioni indennizzatorie amministrative del Ministero del Tesoro per la liquidazione degli indennizzi.
- Offrire ai soci e loro familiari ogni possibile assistenza nelle acquisizioni di beni e servizi attraverso rapporti con enti pubblici e con privati.
- Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Associazione curerà i rapporti fra gli iscritti fra le pubbliche entità con altre associazioni.

Per una migliore tutela dei diritti e degli interessi dei propri soci ed i soci ordinari l'Associazione si farà anche dell'opere di tecnici e professionisti esterni.

ART. 5 SOCI

Costituiscono l'Associazione i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci onorari. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla Costituzione dell'Associazione. Sono soci ordinari tutti i cittadini italiani che hanno risieduto in Eritrea e in Etiopia "profughi e ricapitalisti" o che tuttora vi risiedono e quelli che hanno avuto o continueranno ad avere interessi di vario genere con i predetti paesi. Potranno essere soci ordinari anche i familiari ed i discendenti delle suddette categorie, le quali di fatto saranno fin da subito attribuite alle persone che con le proprie opere hanno contribuito o contribuiscono all'attuazione degli scopi soci di.

ART. 6 AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo. Le iscrizioni di nuovo dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è avvenuta. L'ammissione dei soci nuovi è di competenza del Consiglio Direttivo su proposta di almeno due consiglieri. I soci nuovi non sono tenuti al versamento delle quote sociale.

ART. 7 DOVERI DEI SOCI

I soci fondatori alla vita dell'Associazione e sono tenuti all'adempimento dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi direttivi societari. Cooprono materialmente e moralmente all'affermazione dell'Associazione interessandole con il versamento delle quote societarie e con contributi volontari.

ART. 8 DIRITTI DEI SOCI

I soci fondatori e i soci ordinari fanno diritto di ammissione e di voto in assemblea e sono eleggibili alle cariche societarie, previste in regola con le quote societarie. I soci nuovi fanno diritto di voto, ma non sono eleggibili alle cariche societarie.

ART. 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.

Le qualifiche di socio fanno venire meno per:

- dimissione da comitato per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno;

- morte o protrattori per oltre tre mesi;

- delibera di cessione del Consiglio Direttivo per esito di capillare controllo delle finalità ed agli interessi dell'Associazione. Avendo tale provvedimento il socio ha diritto di appello al Collegio dei probatori che decide con provvedimento irrevocabile e definitivo.

ART. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Oggetto dell'Assemblea sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Consiglio Sociale;
- il Collegio dei probini.

ASSEMBLEA

ART. 11 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha nell'Assemblea il suo organo paritetico. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea: i soci ordinari e straordinari tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per approvare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria che in sede straordinaria:

- su decisione del Consiglio Direttivo
- su richiesta, motivata, individuata dal Presidente, di almeno un decimo dei soci fondatori e aderenti nel loro insieme.

ART. 12 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono convocate con preavviso di almeno 30 giorni, mediante invito per lettera raccomandata individuale a tutti i soci e anche del Presidente.

ART. 13 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha in sede ordinaria di straordinaria è regolarmente costituita se più di due terzi dei soci, in sedute consecutive esse è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

E' ammesso l'indirizziamento per delega da confrarsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente o da altre persone designate dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei Soci presenti o rappresentati, salvo quelle relative alle modifiche dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di almeno la metà degli Associsti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, disemeriti o astenuti, del voto.

ART. 14 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e parziali qui e nelle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i Membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, i Membri del Collegio Sindacale, e quelli del Collegio dei Tribiviri;
- c) fissare, su proposte del Consiglio Direttivo, le quote associative e gli esercizi contabili straordinari;
- d) deliberare sull'attivita' di ogni volta e da solo gerg nei vari settori di sue competenze;
- e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

f) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e
sullo ricoglimento dell'Associazione

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo della
Associazione. Esso ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività
dell'Associazione per l'attuazione delle sue finali
e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo
tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e esecutivi da
sottoporre all'Assemblea;
- c) dare parere su ogni altro argomento sottoposto al
suo esame dal Presidente;
- d) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione
dei Soci ordinari e l'ammissione dei Soci associati;
- e) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associa-
zione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che
interessano l'attività dell'Associazione. Sono desiguate
delle i rappresentanti da scegliere fra i Soci;
- f) deliberare sui mandatari da proporsi al Ministero
del Tesoro quali Rappresentanti di Categorie per le
Entità in seno alle Commissioni Giurisdizionali
Amministrative per la liquidazione degli indennità
di servizio degli Agenti. Oggi in scadenza -

ART. 16 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 o 11 membri nomi-
nati dall'Assemblea. Per la 1^a volta la determinazione del
numero dei Membri e la loro nomina vengono effe-
ctuate nell'atto costitutivo.

L'Assemblea nomina il Presidente fra i Consiglieri
elettori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque

fino all'Assemblea ordinaria o di precede di rinnovo
delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri potevano essere ricon-

tinuiti. Negli intervalli fra le Assemblee Sociali ed il
caso di dimissioni, decese o altro impedimento di uno
o più dei suoi membri, purché meno della metà, il
Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per espansione -
alle integrazioni del Consiglio stesso fino al limite
stabilito.

I Membri del Consiglio non riceveranno alcuna re-
munerazione per difendere delle loro cariche, salvo il
rimborso delle spese effettivamente sostenute, disponibilità
di bilancio permettendo.

ART. 17 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, salvo in un'unica
occasione, pubblicamente una volta a mese e
comunque ogni qualvolte il Presidente lo ritenga
necessario o quando lo richiedano tre consiglieri.
Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, in
assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da
un Membro del Consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere con-
vocate con lettere raccomandate inviate almeno dieci
giorni prima; Sono valide con la presenza di almeno
la maggioranza dei sei consiglieri e sono presiedute
dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente
o da un Consigliere designato dai precedi. In caso
di astensione europea il Consiglio può essere convocato
per delegazione inviata almeno due giorni prima:

Nelle sedute del Consiglio Direttivo non sono ammesse
deleghe.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte esclusa
di protocollo verbale redatto dal Presidente ed il Segretario.

P R E S I D E N T E

ART. 18 COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, e tutti gli effetti, di fronte e nei confronti degli organi giudiziari.

Il Presidente ha la responsabilità generale della con-

ducione e dal buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente mette le firme degli atti sociali che

impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci

che dei terzi.

Il Presidente partecipa in forzale all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo che propone al Consiglio stesso i nominativi per la carica di vice Presidente e di Segretario Generale.

Il Presidente può delegare alcune delle proprie competenze, in via temporanea o permanente, al vice Presidente od ad altri consiglieri, previa approvazione del Consiglio.

ART. 19 ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e deve

essere un membro e comunque fino all'Assemblea

ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Nel caso di dimissione o di impedimento grave, il

Consiglio direttivo provvede ad eleggere un Presidente

nato alle successive assemblee ordinarie.

S E G R E T A R I O G E N E R A L E

ART. 20 COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato

dal Consiglio direttivo per un triennio fra i suoi con-

stituenti o anche fra persone non componenti il

Consiglio ma soci dell'Associazione.

Il Segretario dirige l'ufficio, cura il disbrigo degli

affari ordinari, provvede alle firme delle corrispondenze

corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato

dalle Presidenze parificate alle sedute del Consiglio.

pietivo ed alle riunioni dell'Assemblea -
Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di
mantenere i contatti, di carattere continuativo, con gli
uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni
che interessano l'attività dell'Associazione -

COLLEGIO SINDACALE

ART. 21 COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Al Collegio Sindacale, spetta, nella farre e nei limiti
d'uso, il controllo delle gestioni amministrative della
Associazione - Esso deve redigere una relazione da
sottoporre all'Assemblea relativamente ai bilanci
consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

ART. 22 ELEZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri nomi
nati dall'Assemblea fra i soci fondatori e ordinari.
Per le prime volte le nomine dei Membri vengono
effettuate nell'Atto Costitutivo - I membri del Collegio
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 23 COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Al Collegio dei Probiviri è dovoluta la soluzione di
eventuali contravvenzioni che sorgeranno fra i soci o
tra questi o l'Associazione - Si mette comunque
le proprie obazioni che sono incappellabili.

ART. 24 ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri
nominati dall'Assemblea fra i soci fondatori e
ordinari - I Membri del Collegio durano in carica
tre anni e sono rieleggibili.

FINANZE E PATRIMONIO

ART. 25 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1) dalle quote sociali versate annualmente dall'Assemblea

al preposto del consiglio direttivo;

b) dalle quote di soci beneficiari e sostenitori;

c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dalla

Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedente quella del bilancio ordinario;

d) da versamenti volontari degli associati;

e) riconversioni e contributi di pubbliche amministrazioni, enti privati e da enti in genere.

Le quote sociali devono essere in linea solitaria entro il 30 marzo di ogni anno e sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione dei nuovi soci. Il socio dirige un consiglio o fa comunque uso di far parte dell'Associazione tenendo al pagamento delle quote sociali per tutto l'anno solare in corso.

ART. 26 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) Beni mobili ed immobili di diversa di proprietà dell'Associazione;

b) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi e di associazioni.

Il socio che con per qualsiasi motivo di fare parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

NORME FINALI E GENERALI

ART. 27 ESERCIZIO SOCIALE

L'Esercizio Sociale inizia l'1 gennaio e termina al termine di ogni anno - l'Amministrazione e la tenuta delle contabilità dell'Associazione è affidata al Segretario Generale secondo le direttive del Presidente e del Consiglio direttivo.

ART. 28 SEGUIMENTO E RISPARMIO

L'Associazione potrà estinguersi su deliberazione della Assemblea con voto unanime segreto e con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci - L'Assemblea stessa designerà uno o più liquidatori determinandani i fatti - Il netto risultante dalla liquidazione dovrà essere devoluto secondo le indicazioni deliberate dalla Assemblea.

ART. 29 RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Ottissimo

Repertorio n.12250

ESTRATTO AUTENTICO

Io sottoscritto dr. Luigi Barontini Notaio residente in Roma,
con Studio in Via Savoia n.84, iscritto nel Ruolo dei Di-
stretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
certifico che la presente fotocopia, composta di tredici mez-
zi fogli, riproduce fedelmente quanto riportato nelle pagine
nn.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del
libro Vderbali delle Assemblee dei Soci della "Ass. I.R.Et.
Associazione Italiani Residenti e Rimpatriati dall'Eritrea e
dall'Etiopia" con sede in Roma, Piazza dell'Unità n.13, libro
non soggetto a vidimazione e tenuto a norma di legge, con di-
chiarazione che le parti omesse non alterano nè modificano il
contenuto in esso riportate.

Si rilascia a richiesta della suddetta Associazione.

Roma, 22 (ventidue) febbraio 2005 (duemilacinque)

